

COMUNE DI LAVAGNA
PROVINCIA DI GENOVA

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON
AUTOVETTURA

(Legge 15 gennaio 1992, n. 21- Legge Regione Liguria 25 luglio 1994, n. 40)

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è autoservizio pubblico non di linea e si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. Il servizio di noleggio con conducente, di cui al presente regolamento, viene svolto con autovetture.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Liguria.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.92, n. 21, art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5, della legge 08.08.85, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.
Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (SPA, SRL, ECC) le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla Cooperativa od al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.
5. In caso di recesso dai predetti organismi l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

a) il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;

b) il cumulo di autorizzazioni per il servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 10, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile e con i requisiti di cui all'art. 10 della L. 21/92.

5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ARTICOLO 5 - NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 15.01.1992, n. 21, la Giunta Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 40/1994.

2. In attuazione di quanto sopra si conferma l'organico approvato dalla Regione Liguria con atto n. 90 del 20.01.83, di n. 8 licenze di autonoleggio da rimessa con conducente con auto.

ARTICOLO 6 - RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio da noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero di autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 2064 dell'08.05.1992.

ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizioni di reciprocità.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Sindaco o Suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) dal Dirigente dell'Area Amministrativa;
 - c) dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
 - d) da....2....rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale (CNA-CGA...);
 - e) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale (CGIL-CISL-UIL per trasporti);
 - f) da due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti (Adiconsum);
 - g) da due rappresentanti delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap;
- ove e), f) e g) si intendono uno effettivo e uno supplente.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione con avviso trasmesso almeno otto giorni prima dell'inizio della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

3. La Commissione ha duplice funzione:

3.1 consultiva in quanto svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente;

3.2 e Commissione di concorso poichè indica al suo interno almeno due membri, oltre il Presidente, che svolgono il ruolo di commissari di concorso per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei punteggi;

4. La Commissione, ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, svolge i seguenti compiti:

- a) opera come organo consultivo per la redazione del Bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 12;
- b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'articolo 13 e redige la graduatoria di merito;

5. La Commissione dura in carica quanto il Sindaco e la Giunta Comunale e i suoi membri possono essere confermati.

6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ARTICOLO 9 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice della Strada in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;
- c) idoneità finanziaria;

2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 31.05.65, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di cui alle lett. a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della Legge Regionale 25.07.94, n. 40.

4. Il requisito dell'idoneità finanziaria è certificato da un Istituto di Credito o da altro soggetto abilitato per l'importo indicato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 10 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al Ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli Organi di Vigilanza.

CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ARTICOLO 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito Bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il Bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ARTICOLO 12 - CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 8;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al Concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo e gli estremi dell'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".

ARTICOLO 13 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, la Commissione di cui all'art. 8 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - A) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare o l'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato titolare o dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo punti due a semestre fino ad un massimo di otto semestri.Non vengono considerati, a'sensi dell'art. 8, comma , della L. 21/92, periodi inferiori a 6 mesi. La qualità di dipendente deve essere dimostrata mediante apposita documentazione o autocertificazione.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l'autorizzazione viene assegnata a chi risiede nel Comune da almeno sei mesi precedenti la data del Bando. In caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età.

ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso viene approvata con atto dirigenziale. Con successivo atto viene determinata l'assegnazione dell'autorizzazione all'avente titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.
3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.
4. L'assegnatario dovrà dimostrare la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del Codice della Strada.
5. L'assegnatario dovrà avere la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza. La rimessa dovrà essere ubicata nel territorio del Comune di Lavagna. Per rimessa si può intendere uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su un'area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

ARTICOLO 15 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalità definite dal Dirigente. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione decade nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni,
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Dirigente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 17 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche compatibili con le norme dettate dal Codice della Strada e con le norme relative al contenimento dell'inquinamento atmosferico nonché secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 18 - INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

3. I concessionari hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo per tutto l'anno. Qualora vogliano assentarsi dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni, con un massimo annuo di 30 giorni, dovranno darne comunicazione scritta al competente Ufficio Comunale. In caso di assenza per un periodo superiore, i concessionari dovranno richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dall'ufficio stesso, salvo il caso di comprovata malattia, ricovero ospedaliero o convalescenza.

ARTICOLO 19 - ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la sede del vettore situata all'interno del territorio comunale.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 20 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente Ufficio Polizia Municipale del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;

i) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

a) fumare in vettura;

b) portare animali propri in vettura;

c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;

e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap ivi compresi i cani guida per i non vedenti;

g) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve;

h) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.

E' opportuno che il noleggiatore tenga sull'autovettura, a disposizione di chi ne fa richiesta, le parti del Regolamento inerenti i diritti-doveri dei viaggiatori tradotte nelle lingue più diffuse, nonché in braille per i non vedenti.

ARTICOLO 21 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

a) fumare in vettura;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

e) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura. E' fatto salvo l'obbligo di trasportare i cani guida al seguito delle persone ipovedenti e non vedenti.

ARTICOLO 22 - COLLABORAZIONI ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al Ruolo di cui all'art. 10.

ARTICOLO 23 - INTERRUZIONI DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 24 - TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 25 - TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 8 e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica ed una tariffa minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio (vd. DM20.04.93, G.U. 124 del 29.05.93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura"). Esse sono esposte, ben visibili, all'interno di ogni autovettura, all'interno dell'autorimessa o nei locali presso cui avviene la contrattazione.
3. Le tariffe potranno essere aggiornate proporzionalmente alle variazioni del costo della vita stabilite dall'apposito indice ISTAT.

ARTICOLO 26 - CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 27 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il Dirigente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune a'sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge e con le disposizioni previste dal presente regolamento;

2. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

ARTICOLO 29- RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comando Polizia Municipale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Dirigente sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 30 - ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli altri organi che svolgono servizi di polizia stradale.

ARTICOLO 31- IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La Polizia Municipale, ai sensi anche del precedente art. 17, dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio.

2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. Le procedure di cui ai commi 1) e 2) si applicano anche nel caso di sostituzione di veicolo.

ARTICOLO 32 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa (legge 689/81, D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo dell'automezzo;

b) violazione dell'art. 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) acquisizione di traffico ad opera di noleggiatori provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'art. 7;

d) violazione dell'art. 15, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale delle autorizzazioni;

e) violazione dell'art. 10, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;

f) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art. 19;

g) la violazione degli obblighi di cui all'art. 20, comma 1, punti d), g), h) ed i);

h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20, comma 1, punti a) ed f);

i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 20, comma 2, punti da a) ad f);

l) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 1, punti a) e b);

m) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 26, comma 2;

n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 29, comma 2.

3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
4. Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6, comma 1, della legge 21/92 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 2500,00 ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della L.R.n. 40/1994.
5. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione ai sensi della vigente normativa (L. 689/81).

ARTICOLO 33 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale ed eventualmente restituire l'autorizzazione se già rilasciata.

ARTICOLO 34 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 22;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto delle persone disabili così come previste dall'art. 24;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32, comma 2;
 - f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
 - g) violazione dell'obbligo di cui all'art. 31, comma 1, di presentare l'autovettura per le verifiche senza giustificati motivi;
2. Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 35 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio di taxi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 9 e 10;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14, comma 3;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 16;
- e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco del triennio adottati a sensi dell'articolo 34;
- f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 36 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art. 8, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18.

2. Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 3 L. 433/85) o al Registro delle Imprese (art. 2188 e segg. del C.C.).

3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 37 - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 38 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.81, n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 39 - SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI

1. Ai sensi di quanto disposto dal titolo II della L.R. n. 40/1994 il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Provincia di Genova.-

INDICE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

- Art. 1 - Definizione del servizio.
- Art. 2 - Disciplina del servizio.
- Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.
- Art. 4 - Condizioni d'esercizio.
- Art. 5 - Numero delle autorizzazioni.
- Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture.
- Art. 7 - Operatività del servizio.
- Art. 8 - Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- Art. 10 - Accesso alla professione di noleggiatore.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.
- Art. 12 - Contenuti del Bando.
- Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione.
- Art. 14 - Assegnazione e rilascio autorizzazione.
- Art. 15 - Validità dell'autorizzazione.
- Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture.
- Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.
- Art. 19 - Acquisizione della corsa.
- Art. 20 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio.
- Art. 21 - Comportamento degli utenti.
- Art. 22 - Collaborazioni alla guida.
- Art. 23 - Interruzione del trasporto.
- Art. 24 - Trasporto delle persone disabili.
- Art. 25 - Tariffe.
- Art. 26 - Contachilometri.
- Art. 27 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.
- Art. 28 - Responsabilità nell'esercizio del servizio.
- Art. 29 - Reclami.

CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 30 - Addetti alla vigilanza.
- Art. 31 - Idoneità dei mezzi al servizio.
- Art. 32 - Sanzioni.
- Art. 33 - Rinuncia all'autorizzazione.
- Art. 34 - Sospensione dell'autorizzazione.
- Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione.
- Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 37 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.
- Art. 38 - Irrogazione delle sanzioni.
- Art. 39 - Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali.

IL PESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO DELIBERATIVO N. 10 DEL 02.05.2003.

LA GIUNTA PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE N. 350 DEL 29.07.2003 HA APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A MEZZO DI AUTOVETTURA